REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 72/25

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37742 del registro di segreteria, proposto dal Sig. XX, nato a XX il XX, (C.F. XX), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Falconieri, (c.f. FLCSVT73A30F842E – pec: falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it), ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Teresa Sacco

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., non costituito

per l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione n. XX1 con decorrenza dal XX in conseguenza del nuovo trattamento pensionistico scaturente dal Decreto emesso dalla Prefettura di Lecce e comunicato all'INPS con nota Prot. n. XX del XX e conseguente condanna ad arretrati ed accessori come per legge.

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITA la difesa del ricorrente all'udienza dell'11 marzo 2025

FATTO

Il ricorrente riferisce che con provvedimento XX l'INPS gli ha conferito la

pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal XX.

Tuttavia, con nota successiva al suo pensionamento, a seguito dell'emanazione dei provvedimento normativo con il quale è stato recepito l'accordo sindacale ed il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, triennio normativo ed economico XX, veniva disposta l'erogazione a suo favore di ulteriori somme, a titolo di trattamento economico, indennità ed assegni previsti dalla legge, maturate fino alla data del suo pensionamento.

Pertanto la Prefettura di Lecce in data XX ha trasmesso all'INPS la documentazione per procedere alla conseguente riliquidazione della prestazione pensionistica.

Lamenta, quindi, la mancata riliquidazione nonostante abbia proceduto a diffidare l'amministrazione previdenziale con richiesta di quanto già indicato in epigrafe.

All'udienza dell'11 marzo 2025, non costituitasi l'amministrazione previdenzale, la difesa del ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo

Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza.

DIRITTO

Alla luce degli atti di causa, appare fondata la doglianza del ricorrente.

Infatti la nota della Prefettura di Lecce, con la quale veniva comunicata la nuova situazione, ai fini pensionistici, del ricorrente non appare essere stata posta in esecuzione dall'amministrazione intimata.

E' quindi indubbio che il ricorrente abbia maturato il diritto alla riliquidazione della propria pensione sulla scorta del nuovo conteggio operato dalla

Prefettura di Lecce.

Ciò premesso, quindi, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente condanna alle spese dell'amministrazione previdenziale nei termini di cui in motivazione,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto

Accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con conseguente diritto a percepire le differenze fra quanto versato e quanto allo stesso spettante, oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali del presente giudizio nei confronti dell'Avv. Salvatore Falconieri, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 286,00 (duecentottantasei/00), oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

*F.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 18/03/2025

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.

30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 18/03/2025 IL GIUDICE

L'Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 18/03/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente